

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
**Assessorato della Salute**  
Dipartimento della Pianificazione Strategica  
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

**Ai Sigg. legali rappresentanti  
delle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R.  
LORO SEDI**

*e, per conoscenza*

**On. Presidente della Regione  
Ufficio di Gabinetto  
SEDE**

*prot. 0032120 del 13-07-21*

Oggetto: **Vaccinazione sui luoghi di lavoro**. Circolare interpretativa e attuativa dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 75 del 7 luglio 2021.

1.- L'art. 3 della recente Ordinanza del Presidente della Regione n. 75 del 7 luglio 2021 ha stabilito, tra le altre cose, che le AA.SS.PP. del S.S.R. "provvedono, mediante apposito interpello a tutti gli Enti pubblici operanti nel territorio della Regione Siciliana, alla ricognizione aggiornata del numero dei dipendenti che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione ... Analoga attività ricognitiva viene condotta con riferimento al personale preposto ai servizi di pubblica utilità e ai servizi essenziali di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990, nonché agli autotrasportatori e al personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria e agli equipaggi dei mezzi di trasporto".

Sul punto, è bene precisare che la suddetta rilevazione dovrà avvenire in prima istanza per finalità statistiche e ricognitive nonché di verifica della esatta percentuale, nell'ambito del target in esame, del numero dei dipendenti che non si sono ancora sottoposti a vaccinazione (non essendo pertanto richiesta, allo stato, l'indicazione nominativa dei dipendenti interessati dalla ricognizione medesima).

Conseguentemente, si raccomanda alle AA.SS.PP. in indirizzo di garantire, all'atto di instaurare la necessaria interlocuzione con gli Enti pubblici datoriali, l'anonimato del personale dipendente (ad esempio mediante l'invio di questionari da compilare in forma anonima) senza contestualmente procedere all'acquisizione di dati sensibili.

2.- Il comma 2 del medesimo art. 3 prevede che *“All’esito della ricognizione di cui al comma precedente, tenuto conto del rischio di diffusione del virus nella variante comunemente nota come “Delta”, tutti coloro che nell’esercizio dei propri compiti d’ufficio si trovino ad instaurare contatti diretti con il pubblico vengono formalmente invitati, per il tramite dei datori di lavoro, a ricevere la vaccinazione. Per l’ipotesi di indisponibilità o di rifiuto di sottoposizione a vaccinazione, il datore di lavoro pubblico provvede, nei modi e termini previsti dal CCNL di categoria, ad individuare per l’interessato una differente assegnazione lavorativa, ove possibile, che non implichi il contatto diretto del lavoratore con l’utenza esterna”*.

Premesso quanto sopra, si precisa che l'ulteriore attività demandata alle Aziende Sanitarie Provinciali all'esito della ricognizione del numero dei dipendenti degli Enti pubblici non ancora sottoposti a vaccinazione consiste nell'effettuazione - per il tramite dei datori di lavoro e, più in particolare, del medico competente - di un "invito" a sottoporsi alla vaccinazione da rivolgere a tutto il personale dipendente, a prescindere quindi dal possesso o meno dello *status* di soggetto vaccinato.

3.- Al medico competente, che - stante la funzione di raccordo tra il sistema sanitario e lo specifico contesto lavorativo attribuita a detta figura - è legittimato a trattare, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica, è espressamente rimessa la gestione della vaccinazione e dell'eventuale inidoneità a ricoprire il ruolo attribuito in concreto al lavoratore.

In definitiva, i lavoratori che all'esito dell'invito sopra menzionato si presenteranno spontaneamente dinanzi al medico competente verranno sottoposti ad apposita visita di idoneità, da svolgersi nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché dei provvedimenti recentemente adottati in materia dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, che si concluderà nella stesura di un giudizio finale (di idoneità o di inidoneità) circa lo svolgimento della specifica mansione a cui il lavoratore è assegnato.

Il datore di lavoro, ricevuto il suddetto giudizio, attuerà le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (cfr. artt. 41, 42 e 279 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.). Le determinazioni



conseguenziali in ordine all'eventuale assegnazione del lavoratore ad altra mansione per effetto dell'accertata inidoneità siccome discendente dall'omessa effettuazione del vaccino, infine, verranno adottate nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva di riferimento.

Il Dirigente Generale del D.P.S.

Il Dirigente Generale *ad interim* del D.A.S.O.E.

(Ing. Mario La Rocca)



L'ASSESSORE

(Avv. Ruggero Rizza)

